

Oggetto: Liquidazione spese di parte corrente mese di giugno 2026.

IL DIRETTORE

Viste ed esaminate le singole spese di parte corrente presentate per la liquidazione e preventivamente autorizzate.
Accertata la regolarità della documentazione presentata.
Verificata la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL (DURC) delle Ditte di cui all’allegato depositato agli atti e verificato per le Ditte con importi superiori ad € 5.000,00 che non risultino inadempienti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Ravvisata l’urgenza di procedere.
Verificata la regolarità contributiva delle Ditte.
Visto che, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017 tale atto rientra nelle competenze del Direttore d’azienda.
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L.
Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L.
Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.
Tutto ciò premesso.

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture relative a spese soggette a contratti ed a spese correnti, ritenute regolari, di cui al prospetto depositato agli atti d’ufficio, per un totale di Euro101.694,94.
2. Di disporre il pagamento nell’ammontare per ciascuna di esse così come indicato al prospetto citato.
3. Di dichiarare che la spesa complessiva di € 101.694,94 è di competenza dell’esercizio 2026.
4. Di disporre che, ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972, per le operazioni soggette a scissione dei pagamenti il versamento dell’IVA sarà effettuato dall’Ente direttamente all’Erario.
5. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.
6. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
7. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.